

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

MODULO DEL 07/03/2018:

Le attività di riciclaggio previste nel sistema della prevenzione. Quali sono gli elementi del sospetto previsti nella legge. L'obbligo di segnalare una operazione sospetta.

Dott. Donato Montagna
Revisore Contabile
Colonnello nella Guardia di Finanza, in congedo

Le attività di riciclaggio previste nel sistema della prevenzione

Direttiva (UE)
2015/849 del
20/05/2015 (IV
Direttiva
antiriciclaggio)

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei **proventi di attività criminose** e di finanziamento del terrorismo

Art. 1, comma 2,
lettera b, D.Lgs.
231/2007
(Definizioni)

ATTIVITA' CRIMINOSA

La realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un **delitto non colposo**

Le finalità e i
principi previsti
dalla legge
antiriciclaggio – Art.
2 D.Lgs. 231/2007

L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

- ✓ Reati di riciclaggio
- ✓ Reati presupposti al riciclaggio
- ✓ Reati di FDT

Il delitto non colposo presupposto al riciclaggio e autoriciclaggio

E' necessario intendersi sulla nozione di reato presupposto.



Il reato presupposto è il **delitto non colposo** da cui provengono danaro, beni, altre utilità o altri **vantaggi economici**.

Tutti i delitti (a sfondo economico patrimoniale) DOLOSI che procurano un vantaggio economico (c.d. provento del reato) sono reati presupposto al riciclaggio e all'autoriciclaggio, **anche quelli fiscali (conseguimento di un risparmio di imposta)**

Alcuni reati presupposti al riciclaggio e autoriciclaggio

- reati tributari (D.lgs. 74/2000)
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti ai soci (art. 2626 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- millantato credito (art. 346 c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa (art. 640 c.p.)
- insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- usura (art. 644 c.p.)
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
- bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.)
- bancarotta semplice (art. 217 L.F.)
- ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.)
- mendacio e falso bancario (art. 137 D.lgs. N. 385/1993 TUB)

La definizione di riciclaggio prevista all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 (l'oggetto della segnalazione di operazioni sospette)

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Queste sono le attività che vengono definite riciclaggio ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007

Il riciclaggio oggetto di segnalazione per l'art. 2 del D.Lgs. 231/2007

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle **azioni che costituiscono riciclaggio** possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive

Riciclaggio sia nel territorio dello Stato che al di fuori

Anche assenza di intenzionalità delle condotte

Elementi di valutazione del sospetto previsti nella legge

Mappa dei segnali di allarme

la
prestazione
richiesta
ovvero
l'operazione
da
effettuarsi

INUSUALE, rispetto alle prassi di mercato

IMMOTIVATA, non adeguatamente giustificata o documentata.

ILLOGICA, dal punto di vista economico o finanziario

INCOERENTE, con profilo economico del cliente

Sistema per la valutazione del sospetto e delle anomalie

1

- Caratteristiche, entità, natura dell'operazione
- Collegamento o frazionamento dell'operazione
- Qualsivoglia altra circostanza conosciuta
- Capacità economica e dell'attività svolta
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante

2

- Indicazioni di allerta previste all'art. 24 del D.Lgs. 231/2007

3

- Indicatori di anomalia di cui al D.m. 16/04/2010

4

- Schemi di comportamento anomalo e quaderni elaborati dalla UIF

5

- Circolare G. di F. n. 83607/2012 – Allegato n. 6

6

- GAFI su "ML and TF Vulnerabilities of Legal Professionals (red flags)"

Le autorità, soprattutto quelle investigative, forniscono ai destinatari indicazioni di aree o operatività a rischio:

Elementi comuni di attenzione

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust, fondazioni, titoli al portatore, Pep etc..
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Profili di incongruenza tra l'operazione e la propria capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza

Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento
delegato (UE)
2016/1675 del
14/07/2016 (agg. al
13/12/2017)
ai fini del D.Lgs.
231/2007

Afghanistan
Bosnia-Erzegovina
Guyana
Iraq
Repubblica democratica popolare del Laos
Siria
Uganda
Vanuatu

Yemen
Iran
Repubblica popolare democratica di Corea
Etiopia
Sri Lanka
Trinidad e Tobago
Tunisia



Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

ECOFIN
05/12/2017
Council Of
European Union,
05/12/2017,
15429/17, Fisc
345, Ecofin 1088.

Black list dei «paradisi fiscali»

- Tunisia
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- American Samoa
- Bahrain
- Barbados
- Grenada
- Guam
- Macao
- Isole Marshall
- Mongolia
- Namibia
- Palau
- Panama

Grey list

«giurisdizioni con regimi fiscali dannosi»

- Andorra
- Armenia
- Aruba
- Belize
- Botswana
- Cabo Verde
- Cook Islands
- Curacao
- Fiji
- Hong Kong SAR
- Jordan
- Liechtenstein
- Maldive
- Mauritius
- Morocco
- Morocco
- Saint Vincent and the Grenadines
- San Marino
- Seychelles
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Malaysia
- Labuan Island

«giurisdizioni con regimi offshore»

- Bermuda
- Cayman Islands
- Guernsey
- Isle of Man
- Jersey
- Vanuatu



Art. 24 D.Lgs. 231/2007 – **Fattori di rischio legati al cliente**

Rapporti continuativi a prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale

Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio

Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari

Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante

Assetto proprietario della società cliente anomalo e eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta



Art. 24 D.Lgs. 231/2007 – **Fattori di rischio legati a: Prodotti, Servizi, Operazioni o Canali di distribuzione**

Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare

Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato



Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento

Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti

Art. 24 D.Lgs. 231/2007 – **Fattori di rischio relativo a fattori Geografici**

Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI



Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali

Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali

Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche



Indicatori di
anomalia e schemi
di comportamento
anomalo

Servono al professionista per individuare anomalie nel rapporto con il cliente finalizzate a valutare l'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette

Vengono utilizzati dalla Guardia di Finanza per valutare l'obbligo da parte del professionista di segnalare una operazione sospetta

Sono utilizzati dal MEF per l'analisi e la valutazione in occasione dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori

D.M. 16/04/2010

- Gli indicatori di anomalia costituiscono solo **un ausilio** per i professionisti tenuti a segnalare.
- Essi sono uno **strumento non esaustivo**, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.
- Non esiste alcun **automatismo** tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione.
- L'obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell'attenta **valutazione** del professionista.
- Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale nell'individuazione di quei profili, **oggettivi e soggettivi**, che contribuiscono a **selezionare** le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione.

Indicazioni del MEF

MEF
Prot: DT
54071 -
06/07/2017

La rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto attengono **anzitutto alla presenza**, nella fattispecie concreta, di elementi di criticità riconducibili alle casistiche individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia, direttamente individuati dal legislatore o in quelli cui le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette fanno rinvio.

Presenza di
elementi tipizzati
negli indicatori di
anomalia

=

Sospetto



CLIENTI

maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato

non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali

che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo

che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro

che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato



CLIENTI

gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto

che da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale

catalogati "Persone Politicamente Esposte"

nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti "Paesi terzi equivalenti" ai fini antiriciclaggio

Particolare attenzione è riservata alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe

La Segnalazione di Operazioni Sospette

Il contenuto dell'obbligo

Art. 35,
D.lgs.
231/2007

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:

- **sanno**
- **sospettano**
- **hanno motivi ragionevoli per sospettare**

che siano

- **in corso**
- **o che siano state compiute o tentate**

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Le condizioni:

- E' a conoscenza
- ha maturato il semplice sospetto
- ha ragionevoli motivi per sospettare

Situazione anche se solo presunta, giacché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico



- è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e scatta anche quando l'operazione sia correlata a fenomeni di finanziamento del terrorismo e non solo di riciclaggio;
- non è condizionato a limiti quantitativi;
- va adempiuto con tempestività, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla comunicazione **viene a conoscenza degli elementi di sospetto**;
- Non va confusa con la **comunicazione al MEF** per le violazioni relative al denaro contante.

La segnalazione all'UIF va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o **l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita** per motivi di sospetto.

Il Sospetto Art. 35 D.Lgs. 231/2007

Il sospetto è desunto:

- Dalle caratteristiche
- Dall'entità
- Dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della **capacità economica** e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad **operazioni in contante costituisce elemento di sospetto**

La segnalazione è un processo valutativo

Non è necessario che le informazioni in possesso del segnalante siano idonee a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione, né tantomeno è richiesto di compiere verifiche o controlli tesi ad accertare la commissione del reato di riciclaggio, di reimpiego dei capitali illeciti o di finanziamento del terrorismo.

La valutazione soggettiva assume una rilevanza primaria

L'analisi del caso concreto si effettua attraverso gli indici di anomalia e l'esame delle variabili, attuando un bilanciamento tra l'eccesso di segnalazione (senza lettura critica) e il rischio di non vedere segnalate operazioni che dovevano esserlo

Documentabilità della eventuale decisione di non effettuare la Sos

Su cosa si
basa la
decisione di
non
segnalare?

- ✓ Collegamento adeguata verifica e conservazione
- ✓ I professionisti utilizzano gli indicatori di anomalia quale strumento per valutare una operazione sospetta.
- ✓ Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne estranee all'adempimento dell'incarico
- ✓ La mera ricorrenza di situazioni oggettive e soggettive descritte negli indicatori di anomalia non è motivo di per se sufficiente per l'inoltro di una sos, per cui è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti del cliente.

Importanza
dell'adeguat
a verifica

Soltanto con l'adeguata verifica è possibile «normalizzare» situazioni che appaiono come anomale

Documentabilità del processo di valutazione

Modello VE AN.01 – Check list valutazione anomalie del cliente

ID	Cliente:	
Data identificazione:		
Classificazione del rischio del cliente:		Modalità di svolgimento dell'adeguata verifica del cliente:
<input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> ALTO		<input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> RAFFORZATA

		SI	NO
A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:			
1	Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.		
1.1	Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.		
2	Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.		

L'obbligo di astensione previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 231/2007

In presenza degli elementi di sospetto i soggetti obbligati

non compiono l'operazione fino

al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

Il segreto professionale

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Il divieto di comunicazione previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 231/2007

- E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione.
- Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori.
- Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

L'esenzione dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Art. 35,
comma 5,
D.lgs.
231/2007

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

- Quando l'incarico ricevuto è di assistenza e difesa del cliente in un procedimento giudiziario che comprende anche l'assistenza innanzi alla giurisdizione tributaria;
- Nei giudizi arbitrali o di risoluzione delle controversie innanzi ad organismi di conciliazione (nota 65633 del 12 giugno 2008 del Mef);
- Quando l'incarico è affidato dall'autorità giudiziaria;
- Quando l'incarico è di Consulente Tecnico di Parte in un procedimento giudiziario.
- Quando la consulenza ha lo scopo di intentare o evitare un procedimento giudiziario.

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Grazie per la partecipazione